

# Sul traffico d'influenze dubbi di incostituzionalità

## Penale

La Procura di Foggia chiede di sollevare questione di legittimità sulla riforma

Come per l'abuso d'ufficio centrale il mancato rispetto di impegni internazionali

### Giovanni Negri

Anche un altro dei cardini della legge Nordio, a poche settimane dall'entrata in vigore a fine agosto, viene investito da dubbi di legittimità costituzionale. La Procura di Foggia ha infatti depositato memoria per chiedere al giudice di sollevare questione di legittimità davanti alla Consulta sull'altro elemento, insieme alla soppressione dell'abuso d'ufficio, di diritto penale sostanziale che caratterizza la legge 114/2024, la riscrittura del reato di traffico d'influenze. Una riforma che, per la Procura, si pone in conflitto con gli impegni internazionali assunti dall'Italia, in particolare con l'adesione alla Convenzione anticorruzione di Strasburgo.

Dopo le modifiche, ricorda la memoria, il traffico d'influenze conserva rilevanza soltanto in caso di utilizzo di una relazione esistente: «è quindi stato posto nel novero dell'indifferente penale tanto spendere relazioni con un pubblico ufficiale che in realtà non vi siano, quanto fare riferimento a relazioni con un pubblico ufficiale, invero sussistenti, ma che non vengono in alcun modo

sfruttate per un fine illecito».

Quanto al punto dell'inammissibilità della questione per il divieto di conseguenze in malam partem degli interventi della Corte costituzionale, la Procura puntualizza che la preclusione ammette come eccezione la contrarietà della norma oggetto di censura agli obblighi internazionali rilevanti in base all'articolo 117 della Costituzione.

Quanto invece alla non manifesta infondatezza, centrale, nella riflessione della Procura di Foggia, è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione conclusa nel 1999 e ratificata nel nostro Paese con la legge 110 del 2012, dove si prevede che gli Stati contraenti criminalizzino ipotesi di traffico di influenze illecite anche nel caso di sfruttamento di relazioni non solo esistenti, ma anche soltanto asserite o millantate, e pure nel caso in cui la mediazione illecita non sia soltanto quella diretta a far commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato.

È vero che il principio di legalità attribuisce alla legge statale la de-

terminazione delle condotte punibili e le relative sanzioni, ma deve sempre più fare i conti con l'influsso di norme sovranazionali nella determinazione dei fatti penalmente rilevanti, «essendosi lo Stato italiano vincolato in tal senso, con la relativa possibilità per la Corte costituzionale – a determinate condizioni – di sanzionare, attraverso pronunce di illegittimità costituzionale, eventuali scelte difformi. Inoltre, la concreta applicazione delle norme penali ad opera del giudice deve tener conto di tali fonti sovranazionali che possono determinarne l'illegittimità costituzionale».

In passato (sentenza 51 del 2022), peraltro, ricostruisce la Procura, la Corte costituzionale ha già dichiarato inammissibili i referendum sulla disciplina penale degli stupefacenti proprio perché avrebbero violato, in caso di vittoria della proposta referendaria, gli obblighi internazionali di incriminazione. E, sempre ancorandosi a precedenti della medesima Consulta, la memoria, quanto al ritorno in caso di verdetto di illegittimità del vecchio reato, ricorda che nel 2014 la Corte nel dichiarare l'illegittimità di una norma della legge Fini-Giovanardi del 2006 sugli stupefacenti, mise nero su bianco che «se non si determinasse la ripresa dell'applicazione delle norme sanzionatorie contenute nel Dpr n. 309 del 1990, resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che determinerebbe una violazione del diritto dell'Unione Europea, che l'Italia è tenuta a rispettare in virtù degli articoli 11 e 117, primo comma Costituzione».

## LA RIFORMA

### Area penale ridotta

La legge 114 ha drasticamente ridimensionato l'articolo 346 bis del Codice penale sul traffico d'influenze, depenalizzando la condotta di chi vanta relazioni inesistenti con un pubblico ufficiale e di chi fa riferimento a relazioni esistenti, ma non usate per fini illeciti